

Regolamento elettorale AGI Veneto

- 1) Hanno diritto di voto soltanto gli associati che siano stati già iscritti alla data del 28 febbraio 2016 ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale al momento della votazione.
- 2) Ciascun associato alla data del 28 febbraio 2016 ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale può candidarsi al Consiglio Esecutivo Regionale Veneto.
- 3) Le operazioni afferenti il rinnovo delle cariche elettive vengono coordinate da un comitato elettorale composto da tre membri che non potranno essere scelti tra coloro che hanno formalizzato la propria candidatura. L'assemblea elettiva viene presieduta dai componenti il comitato elettorale che proclameranno i risultati della votazione.
- 4) Le candidature debbono pervenire al comitato elettorale entro le ore 24.00 del 18 febbraio 2016.
- 5) Le candidature ricevute verranno incluse in un elenco predisposto dal comitato elettorale ed inviato a tutti i soci unitamente alle istruzioni per il voto a cura della segreteria.
- 6) E' ammessa la presentazione di liste fino ad un massimo di undici candidati, pari cioè all'intero numero di membri del Consiglio Esecutivo Regionale.
- 7) Nelle liste non sono ammessi due candidati soci della stessa associazione professionale o società di professionisti.
- 8) Le eventuali liste che fossero state presentate vengono indicate dal comitato elettorale.
- 9) Sia le candidature singole sia le liste vengono pubblicizzate a mezzo mail a tutti i soci fino a sette giorni prima la data della votazione.
- 10) Nelle liste, la rappresentanza dei due sessi dovrà essere rispettosa del dettato statutario che, sul punto, recita:
"(omissis) il riparto dei candidati da eleggere negli organismi statutari sarà effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo dei membri del Consiglio Esecutivo Nazionale e dei Consigli Esecutivi Regionali secondo le modalità stabilite dai regolamenti elettorali nazionali e regionali".
- 11) Le elezioni vengono effettuate con un sistema di voto elettronico.
- 12) I consiglieri da eleggere sono undici.
- 13) Ciascun elettore può esprimere al massimo undici preferenze.
- 14) Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.
- 15) In caso di parità di voti tra due o più soci, risulta eletto il socio che abbia maggiore anzianità di associazione ad AGI. A parità di anzianità si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati della votazione.
- 16) Ove peraltro tra i primi undici votati il genere meno rappresentato avesse ottenuto meno di quattro membri, sarebbe eletto, in luogo dell'undicesimo, anche del decimo ed eventualmente anche del nono consigliere, chi, scorrendo la lista dei non eletti partendo dal primo di essi appartenga al genere non rappresentato, sino al raggiungimento della quota di quattro membri.